

DOTTRINA

NEGAZIONISMO E PRESSAPOCHISMO, OVVERO COME DISTRUGGERE UN'IDEA*

Giancarlo Guarino**

Sommario: 1. Introduzione.- 2. La base giuridica del disegno di legge.- 3. Il riferimento allo Statuto della Corte penale internazionale.- 4. Il contenuto del disegno di legge.- 5. L'applicazione del disegno di legge.- 6. Taluni problemi interpretativi.- 7. Il concetto di "minimizzazione".- 8. La compatibilità con le nostre norme costituzionali.

1. A rischio di disturbare qualche potente, aduso a questo o quel colle o a questa o quella redazione, mi consento in spirito di libertà e di assoluta, spero, onestà intellettuale, di proporre un paio di considerazioni perplesse su una recente proposta di legge in discussione, se non sbaglio, al Senato in tema di "negazionismo", termine tanto astruso quanto poco chiaro, ma tant'è; anche se sarebbe legittimo attendersi da quello che un tempo si indicava come il *Legislatore* un minimo di accortezza semantica.

L'idea, almeno così spero, sarebbe quella di sanzionare chi strumentalmente e, magari con documenti falsi, propaganda idee più o meno pesantemente razziste, ma, in sostanza diciamolo francamente, antisemite o presunte tali: cosa, in questa ottica, apprezzabile in astratto, ma delicatissima in concreto perché tocca temi nevralgici in un ordinamento che voglia continuare a definirsi (non dico ad essere, anche se forse non sarebbe male) democratico e di diritto.

Posto pure, e ne dubito, che sia utile farlo, dunque occorrerebbe un *Legislatore*, appunto. La premessa è utile se non altro per evitare le prevedibili (purtroppo) critiche o accuse magari di antisemitismo (o peggio) verso chi ha avuto il torto - come chi scrive - di occuparsi a lungo della questione della Palestina.

Il disegno di legge, di una lunga teoria di proponenti, indicati in un ordine alfabetico un po' sbarazzino (se di ordine alfabetico si tratta), da AMATI a VALENTINI, presentato il 15.5.2013, brevemente si intitola, nell'ormai tipico e faticoso linguaggio del legislatore, «Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale» ed è leggibile negli atti parlamentari del

* Articolo rielaborato apparso su RESET, (www.resetricerca.org) *Ricerca su Economia, Società e Territorio*, Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni, Università degli Studi di Napoli "Federico II".

** Professore Ordinario di Diritto internazionale nella Facoltà di Economia della Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Senato, XVII legislatura, n. 54, e incluso per completezza di informazione tra i *Documenti del presente fascicolo****.

La legge citata nel titolo non è altro che l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, con appena un decennio di ritardo (!), della *Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale* (New York, 7.3.1966), e quindi poco ha a che fare con il genocidio, ecc., e, come ovvio, definisce la pena per i soli reati indicati nella Convenzione stessa, ragione per la quale sulla coerenza degli oggetti ci sarebbe parecchio da discutere.

Mentre, peraltro, nel titolo, e poi nel testo, del disegno di legge si fa riferimento ai menzionati articoli dello Statuto della Corte penale internazionale, nella stringatissima (svogliata?) relazione si cita anche il documento UE *decisione quadro* 2008/913 GAI. Mi sfugge il perché manchi un riferimento anche alla direttiva 2000/43, che obbliga alla parità di trattamento e alla sua incoerente trasformazione nel diritto italiano¹, ma tant'è.

Ben due, dunque, sono i riferimenti a norme internazionali, uno solo dei quali (quello allo Statuto della Corte penale internazionale) ripetuto nel testo di legge proposto, con le conseguenze indicate poco più avanti.

A stretto rigore, dunque, solo quel riferimento è giuridicamente significativo ai fini della applicazione della norma ma, come è noto, talvolta è utile fare anche riferimento ai lavori preparatori per ricostruire la volontà effettiva del legislatore.

2. Come sempre più spesso accade, anche qui non manca il solito, ormai rituale, "l'Europa ce lo chiede" (come se noi facessimo parte dell'Africa australe) una sorta di *excusatio non petita* in forma di giaculatoria, per dire: se non siete d'accordo perdonateci, ce lo chiede la cattiva Europa. Dove il «perdonateci» è una licenza poetica.

Ci si riferisce, infatti, alla disposizione europea affermando che (pag. 2 della relazione) «... la stessa Unione europea ha stabilito che norme del tipo di quelle previste dalla citata *decisione quadro* 2008/913, rispettano i diritti fondamentali e sono conformi ai principi riconosciuti dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea e comunque dalle Convenzioni a tutela dei diritti umani e di libertà». Come detto, sembra che si mettano le mani avanti (si noti quel drammaticamente perentorio: «la stessa»!) temendo di fare una sciocchezza e per dire: se violiamo dei diritti fondamentali non è colpa nostra, ce lo chiede l'Europa ... se non lo fanno loro! Questa è la nostra "politica", inutile stupirsi o indignarsene².

*** Lo si veda a p. di questa *Rivista*.

¹ Su cui, peraltro v. il mio *Lo strumento europeo di lotta alla discriminazione razziale e la sua applicazione in Italia, alla luce del diritto internazionale generale e convenzionale*, in questa *Rivista*, 2006 n. 24, p. 25 ss.

² Sorvolo sul fatto che fu proprio la nostra Corte Costituzionale, nella sentenza *Granital*, a precisare che, all'occasione, la Corte avrebbe valutato la compatibilità delle norme europee con la nostra Costituzione e quindi con i diritti fondamentali; cosa, del resto, ripetuta molte volte nelle varie sentenze in materia di applicabilità della Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Ciò, immagino,

Però, a onore del vero e dell'Europa, la citata deliberazione europea afferma testualmente, all'art. 7: «1. L'*obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, tra cui la libertà di espressione e di associazione, non è modificato* per effetto della presente decisione quadro. 2. La presente decisione quadro *non ha l'effetto di imporre agli Stati membri di prendere misure che siano in contrasto con i principi fondamentali* riguardanti la libertà di associazione e la libertà di espressione, in particolare la libertà di stampa e la libertà di espressione» (i corsivi, come ovvio, sono miei, ora e più avanti).

Sarò cattivo, anzi pessimo, giurista, ma a me pare che la disposizione europea dica esattamente il contrario di quanto si afferma nella relazione.

Certo bisognerebbe anche conoscere un po' il sistema e, in particolare, il significato del riferimento all'art. 6 del Trattato sulla Unione europea, nella specie, versione Maastricht/Amsterdam/Nizza, mentre il legislatore attuale, forse inconsciamente, si riferisce a quella di Lisbona, il cui Trattato è in vigore dal 1.12.2009. Ma non si può mica pretendere che i nostri legislatori leggano le norme che dicono di applicare.

E, dunque, il riferimento alla *decisione* è da precisare dato che mentre le *decisioni quadro*, di cui al documento richiamato, non sono più previste nel Trattato di Lisbona, il riferimento all'art. 6 TUE permane, ma rapportato alla forma e al contenuto nuovi assunti da quell'articolo nel Trattato vigente.

Onde, il riferimento è da intendersi all'attuale § 3 di quell'articolo³ dove si afferma che «I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e *risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri*, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali», mentre nei paragrafi precedenti del medesimo art. 6 ci si riferisce, come noto, all'obbligo di applicare sia la Convenzione sui diritti dell'uomo, che la Carta dei diritti fondamentali UE, oggi parte integrante di quest'ultima, e si impone l'obbligo (finora disatteso ... tutto il mondo è paese!) di aderire alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Ma qui partirebbe un discorso analitico lungo e complesso, che non trova posto in queste poche righe di commento e quindi sorvolo.

Epperò, non può sfuggire che, mentre, da un lato, i parlamentari italiani proponenti affermano il contrario di ciò che la norma europea richiamata dice (e cioè, giova ripeterlo, che l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali *non viene meno*, pur quando si sanzionano penalmente quei comportamenti apologetici ivi elencati) d'altro canto dalla disposizione europea deriva che quegli specifici diritti fondamentali, assoluti per così dire, non devono in *nessun caso* venire meno, tanto

dovrebbe valere a dire che la possibilità della violazione di uno dei *nostri* diritti fondamentali *non è ritenuta ammissibile* dal nostro ordinamento giuridico: non almeno, in assenza di un vaglio da parte della nostra Corte Costituzionale.

³ Una delle norme, a mio parere, più innovative se non rivoluzionarie del sistema di Lisbona, come ho avuto occasione di sottolineare di sfuggita nel mio *Le novità del Trattato di Lisbona: art. 6.3 e integrazione dei sistemi. Suggerimenti brevi per una riflessione critica*, in ZANGHÌ C., PANELLA L. (a cura di), *Il Trattato di Lisbona tra conferme e novità*, Torino, Giappichelli, 2010, p. 49 ss.

che, quasi ad evitare malintesi, puntigliosamente vengono elencati uno per uno: i diritti alla libertà di espressione, di associazione e di stampa, ecc., che dunque permangono *proprio secondo la stessa disposizione europea* chiamata in causa dal nostro aspirante legislatore per dedurne la derogabilità o peggio. Quei diritti, del resto, sono, mi sembra, tra i più veri e sensibili diritti fondamentali, tipici della nostra Europa, diritti che, a norma della citata disposizione dell'art. 6 TUE, costituiscono, e contribuiscono contemporaneamente a creare, proprio quei principi fondamentali di *diritto europeo*, da considerare ormai imperativi (e comunque *strutturalmente* prevalenti) nei confronti di tutti gli ordinamenti giuridici dei paesi membri della UE.

Tanto più, solo per chiosare, che la norma europea fa appunto riferimento agli ordinamenti statali perché questi ultimi si curino di inquadrare le norme in questione nell'ambito dei rispettivi diritti fondamentali. Altro che: *ce lo chiede l'Europa*, ce lo impone l'Europa, solo che *ci chiede il contrario di quanto afferma il nostro legislatore*. L'Europa si preoccupa di assicurare dovunque e comunque quei principi e i corrispondenti diritti, riconducendoli a sistema e cioè *a struttura organica e non contraddittoria*.

3. Il riferimento, poi, agli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale (nota bene: *non* il 5 e fra poco vedremo come ciò sia alquanto assurdo, e nemmeno quello successivo, che rinvia agli *Elements of crime*, vale a dire alla definizione della fattispecie nelle sue varie manifestazioni) è rilevante non tanto e non soltanto per il contenuto di quelle norme, quanto perché, diversamente da quello alla disposizione europea che non viene ricordata nel testo del disegno di legge, ha per effetto di rendere determinante, nella interpretazione della legge italiana, il modo in cui la norma stessa è interpretata e applicata nel diritto internazionale generale e specialmente nella prassi della Corte penale internazionale.

Di nuovo, anche qui, ci sarebbe assai materiale per discettare sul tema. Ma anche qui sorvolo. Salvo per dire che la legge di attuazione della Corte citata - separata e distinta da quella contenente l'ordine di esecuzione dello Statuto citata nel disegno di legge e anch'essa adottata con tutto comodo e contenuta nella legge del 20.12.2012, n. 237 *Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale* - non prevede pene per i reati di cui allo Statuto (ma parte dell'ordinamento italiano per effetto dell'ordine di esecuzione e della ratifica del 1999), ma soltanto un rinvio alle pene comminate da quel tribunale, ove non contrarie ai principi fondamentali del nostro ordinamento; nel quale, però, i comportamenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 (e 5) della Corte Penale Internazionale, non sono esplicitamente sanzionati per cui, dato che, se non sbaglio, le pene per comportamenti definiti reati per analogia non sono ammissibili, in Italia quei reati sarebbero tali sì, ma ... non perseguibili in Italia, ma solo dalla

Corte penale internazionale per cui, probabilmente, noi non potremmo processare in Italia un criminale di guerra, ma solo mandarlo all'Aja⁴, e forse nemmeno!

Detto con altre parole, il riferimento ai soli articoli citati, da un lato, rende il riferimento stesso acefalo in quanto non si rifà alla norma dove è indicata la elencazione dei comportamenti che la Convenzione si propone di perseguire e, da un altro lato, omette di fatto il riferimento alla lettera *d* del medesimo articolo 5 (che indica tra i comportamenti perseguibili dalla Corte anche il crimine di aggressione, con la conseguenza di cui più avanti) e, infine, manca della elencazione delle fattispecie concrete in cui, secondo lo Statuto (ICC-ASP/1/3, *Elements of crime*), si articolano i vari reati, aggressione esclusa.

La norma internazionale citata, infatti, procede per cerchi concentrici: prima elenca i reati, poi li specifica in fattispecie concrete, poi (art. 9) rinvia ad altre disposizioni per l'elencazione analitica dei comportamenti singolarmente perseguibili, per cui, in poche parole, attraverso l'atto di adesione allo Statuto, e al relativo ordine di esecuzione, l'Italia ha introdotto nella nostra legislazione penale dei crimini (peraltro in gran parte preesistenti ... per fortuna), ma non li ha dotati di pena per cui quei comportamenti, in Italia, restano non perseguibili in ossequio ai ben noti (forse non al nostro legislatore) principi *nullum crimen sine lege* e *nulla poena sine lege*. Ma vedi anche più avanti § 6.

Insomma, un pasticcio, in gran parte anche pregresso, tutto da chiarire, ma del quale, in verità, non si comprende il motivo: che bisogno c'è di mettere in mezzo norme complicate e difficili da applicare? Saremo pure in grado di legiferare da soli, o no?

4. Date quelle premesse, comunque, i nostri beneamati parlamentari propongono, con il solito linguaggio cristallino, la seguente legge destinata ad integrare l'articolo 3, comma (leggi paragrafo) 1, lettera *b*, della legge 654/1975, con una nuova lettera *b-bis* (*sic!*...strana tecnica legislativa: la norma è quindi subordinata a quella della lett. *b*, altrimenti si sarebbe indicata la disposizione nuova con la lettera *c*; il risultato, francamente è, a dir poco, assai scarsamente comprensibile, se non semplicemente assurdo⁵) che recita (a seguire dall'inizio della disposizione «Salvo che ... è punito: ... »): «con la reclusione fino a tre anni e

⁴ Sul punto, cfr. anche GUARDUCCI E., TUCCIARELLI C., *Il parziale adeguamento allo Statuto della Corte Penale Internazionale nella legge 237 del 2012*, in *federalismi.it*. E' appena il caso di ricordare che ciò assai male si concilia con la natura complementare della giurisdizione della Corte, che si aspetta che le giurisdizioni nazionali agiscano contro i criminali a meno che (art. 17 dello Statuto) lo Stato competente non manifesti la propria volontà di *non* perseguire o se ne manifesti *incapace*. Sorvolo anche qui sulla meravigliosa figura che fa il nostro Paese, ospite della cerimonia di parafatura dello Statuto!

⁵ La disposizione, infatti, recita: « ... b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi»; ne deriva, a mio parere, che la subordinata del disegno di legge in commento è alquanto sconclusionata. Ma, poi, esula dalla mia comprensione perché mai scrivere una disposizione simile, inserendola (con tutte le complicazioni del caso) in una legge precedente, determinata da una occasione molto precisa e delimitata, e non limitarsi a fare una legge *ad hoc*, se non altro di più facile *visibilità*.

con la multa fino a 10.000 euro chiunque pone in essere attività di apologia, negazione, minimizzazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, o propaganda idee, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale o informazioni, con qualsiasi mezzo, anche telematico, fondati sulla superiorità o sull'odio razziale, etnico o religioso ovvero, con particolare riferimento alla violenza e al terrorismo, se non punibili come più gravi reati, fa apologia o incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche mediante l'impiego diretto od interconnesso di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili».

Tirato il fiato, e sorvolando sul fraseggio faticoso e talvolta vagamente lapalissiano («utilizzando reti disponibili»: perché, invece, se non sono disponibili, che so la trasmissione del pensiero, non è reato? A parte che se non sono disponibili come si fa ad usarle? E, tanto per completare: se fossero intercettate come oggi di moda, sarebbero “conversazioni private” come pretende qualcuno, o avrebbero ... utilizzato reti disponibili, diventando così perseguibili?), sorvolando, come dicevo, su tutto ciò, giova rilevare che la legge cui si aggiungerebbe la disposizione è la legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione di New York citata, rispetto al cui articolo 4, mi pare, la proposta di legge qui analizzata è largamente ridondante, mentre non viene citata la legge di attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale, certo non irrilevante, anche se confinata alla sola cooperazione con la Corte dell'Aja, né si fa la cosa più semplice e cioè si aggiunge la disposizione (visto che proprio si debba “aggiungere”) all'art. 414 c.p.

6. Ma altri due punti meritano di essere sottolineati per un disegno di legge che, come ben si comprende, si farebbe bene a lasciar cadere.

Innanzitutto il fatto che esso non considera che la legge 153/1952, di ratifica ed esecuzione della *Convenzione contro il genocidio* ha determinato, con tutto il consueto comodo per carità, la legge 962/1967 (prevenzione e repressione del delitto di genocidio), che all'art. 8 prevede per l'apologia e l'istigazione al genocidio una pena da tre a dodici anni.

La lungimirante proposta di legge in discussione (auspicatissima, come dico, da tanti: leggo, ad esempio, un bell'articolo, ma secondo me devastante, di Furio COLOMBO sul *Fatto Quotidiano* (3.11.2013), per sorvolare sui *moniti* vari e ripetuti) prevede una pena *massima* di tre anni e una multa fino a 10.000 euro. Come dire: datevi da fare, ci sono i saldi!

Ma le perplessità non finiscono qui dato che il riferimento allo Statuto della Corte Penale Internazionale comporta, come rilevato, l'applicazione di figure di reato estremamente complesse e assai poco consone al nostro sistema giuridico, qui dotate, limitatamente ai comportamenti apologetici, di quella pena di cui finora erano prive, ma non fa riferimento al delitto di cui alla lettera *d* dell'art. 5: il crimine di aggressione, l'apologia del quale, dunque, non sembra turbare soverchiamente i sonni del nostro lucido legislatore.

Come se non bastasse, ma questa è cosa che lascio ai penalisti, si finisce, se ben comprendo, per reintrodurre in maniera non proprio limpidissima la fattispecie della apologia dei reati di cui ai Capi I e II del Titolo I del Libro Secondo c.p. (già art. 303 c.p.) abolita con Legge 25.6.1999 n. 205, e tutta da coordinare con quella di cui all'art.414 c.p.

Ciò detto, mi permetto di sottoporre, ancora ai penalisti, una, forse ingenua domanda: è possibile punire l'apologia di un reato che, se non altro per l'assenza di pena, reato non è? Molto sommessamente a me pare oltre che impossibile, ridicolo o almeno assi problematico.

Per la verità, molti dubbi avrei sulla applicabilità anche della parte "cooperativa" della legge di attuazione della Corte: a qual titolo, infatti, è e sarà possibile trasferire alla Corte un criminale, autore di un reato, che nel nostro ordinamento reato non è o almeno è un reato non perseguibile?

Infine, come accennavo, data la struttura della norma, ne deriva che la propaganda dell'aggressione, la minimizzazione dell'aggressione, ecc., non sono reati apologetici, nella misura in cui la fattispecie di riferimento, l'aggressione, non è nemmeno presa in considerazione dalla disposizione *in itinere*? A stretto rigore è proprio così, ma è lecito domandarsi se il legislatore ne sia cosciente.

7. Ma, se si viene all'analisi del contenuto dei comportamenti sanzionati, le perplessità diventano ancora maggiori e più gravi, al limite (anzi oltre il limite) della incostituzionalità.

Premesso, infatti, che l'apologia e la istigazione a commettere reati (ma deve trattarsi di reati secondo il *nostro* codice penale) sono già largamente e ben perseguiti e puniti dal nostro codice penale e ben definiti dalla nostra Corte Costituzionale⁶, per cui non si vede minimamente la ragione per *ri-penalizzarli*, è lecito domandarsi cosa voglia mai dire, quale fattispecie definisca il "porre in essere attività di negazione e minimizzazione".

Al di là del concetto di "porre in essere attività", che più vago non si può, la "quantità" della minimizzazione è a dir poco anche più vaga e ambigua, se non

⁶ La nostra Corte Costituzionale già ampiamente aveva deciso e precisato puntigliosamente in merito affermando che «L'apologia punibile ai sensi dell'art. 414, ultimo comma, del codice penale non è, dunque, la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione di delitti», *Sentenza* 65/1970, co. 7 del *Considerato in diritto* (devo questo e i successivi riferimenti alla cortesia e all'acribia del giudice dr.ssa Maria Teresa ARENA, che ringrazio). Già in precedenza, peraltro, la Corte si era pronunciata in maniera analoga nella *Sentenza* 87/1966 e 108/1974, oltre che nella sentenza 71/1978, dove si afferma chiaramente al punto 4 del *considerato in diritto* «... che apologia punibile non è quella che si estrinseca in una semplice manifestazione di pensiero, diretta all'esternazione e alla diffusione di dottrine per inculcare in altri la persuasione della verità di queste e della necessità di attuarle, ma è solo quella apologia che per le modalità con le quali viene compiuta rivesta carattere di effettiva pericolosità per l'esistenza di beni costituzionalmente protetti, e integri comportamento concretamente idoneo a promuovere la commissione di delitti». La modalità, dunque, in quanto effettivamente pericolosa, cioè suscettibile di indurre a certi comportamenti (in questo senso, perciò, istigazione e non semplice vanteria o espressione di condivisione o, addirittura, *narrazione o riproduzione di un fatto* o di un presunto tale) costituisce attività criminosa. L'accertamento di essa, perciò, è cosa complessa e delicatissima.

altro (questo mi pare un punto importante) perché presuppone l'accertamento indiscutibile e incontrovertibile della "quantità" rispetto alla quale esprimersi ... crimosamente *minimizzando*: per minimizzare qualcosa, bisogna avere un riferimento sulla quantità lecita, al di sotto della quale si incorre nel reato; l'esperienza del perseguimento del possesso di sostanze stupefacenti, credo ne sia un esempio illuminante!

Inoltre "porre in essere" allude a una attività coordinata e programmata che perciò deve lasciare pensare ad una sorta di organizzazione finalizzata a questo. Qui rischiando così l'eccesso opposto, per cui in mancanza di un coordinamento, una programmazione, una pianificazione, ecc., non si incorre nel reato. Per carità, massima è la fiducia nei nostri giudici, ma un minimo di certezza del diritto a beneficio del cittadino non guasterebbe.

E si potrebbe continuare. Ma vi pare questo il modo di "legiferare"?

Aggiungo: che una norma giuridica internazionale, di per sé indicativa di un dover fare (la norma, nella specie, chiede agli Stati di fare qualcosa) piuttosto che di un dover essere, possa essere generica, è accettabile; che lo sia una norma *penale* dello Stato, lo è molto meno, anzi, non lo è affatto!

La certezza del diritto, come dico, rischia di uscirne a pezzi e gli abusi potrebbero essere notevoli! Se io dico che sono stati ammazzati cinquemilioniquattrocentomilaventicinque ebrei contro una stima (autorevole, ufficiale, amministrativa, legislativa?) diffusa di seimilionitrecentomilaventitre, minimizzo e sono punito? Se, ascoltando uno che ne parla, dò di gomito ad un amico e gli strizzo l'occhio, nego?

Ma badate bene: se, invece, dico che la Germania ha fatto bene a scatenare la seconda guerra mondiale ammazzando dieci milioni di persone, non sono perseguibile, stante che l'aggressione non è un crimine, in Italia né lo è l'apologia di essa, con buona pace dei processi di Norimberga.

Suvvia, siamo seri, questo non è legiferare, questo è solo straparlare e danneggiare proprio quelli che si pretende di voler difendere. A meno che, certo, e il nostro *ceto politico* ci ha abituato a questo ed altro, lo scopo non sia proprio quello di fare una legge inapplicabile, salvando la "coscienza"; una coscienza che evidentemente rimorde. Come dire che si legifera per fare dormire tranquilli i nostri parlamentari!

8. Ma le perplessità, poi, diventano immense quando si legge che possono ritenersi vietati anche atti di diffusione e divulgazione di *informazioni*. Si può accettare, se pure con grande difficoltà e ansietà, che si proibisca di divulgare idee fondate sulla superiorità razziale o di *minimizzare* (ammesso e non concesso che ciò significhi qualcosa), ma molto meno accettabile mi sembra che sui e dei *fatti* si impedisca di diffondere informazioni e documenti.

Che quelle "idee" facciano schifo non c'è dubbio, ma le idee, comprese quelle tra virgolette, si combattono con le idee non con il diritto penale, così come (come notoriamente accade ogni giorno da noi) se uno si comporta male viene sanzionato per essersi comportato male e non si sanziona chi lo ha sentito e ce lo ha detto, o forse mi sbaglio, ma sul punto, confesso, sono poco ferrato.

Qui, però ripeto, si tratta di *fatti*, non di opinioni (ma perché, esiste ora anche il reato di opinione in Italia?): potranno essere sbagliati, ma se sono documentati è obbligo etico farli conoscere. A parte che diffonderli, non vuol dire condividerli, ma solo fare informazione o, magari, ricerca.

Se io faccio una ricerca, e la pubblico, da cui risulta, con documenti veri non falsi sia chiaro, che fu la Cecoslovacchia ad attaccare la Germania e non il contrario, vengo punito e il mio editore sanzionato?

Non scherziamo, qui stiamo parlando nientemeno che della libertà di pensiero e di stampa, cosucce non proprio da nulla, e delle quali si parla in varie Convenzioni, e non solo, internazionali (dalla Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo ai Patti, alla Convenzione europea, ecc.) ma anche, se non ricordo male, in un articolo di un documento, credo ancora vigente (forse solo per poco, ma per ora c'è): l'art. 2 della Costituzione italiana, per citare solo quello. Ne avete per caso sentito parlare?

Purtroppo in questo Paese si vive ormai di frasi fatte e di scimmiettamenti o ossequi mal compresi e mal diretti, in un provincialismo sempre più bieco dove l'unica cosa che conta è saper dire (o far credere di saper dire) *the cat is under the table*, magari con l'accento di Forcella o della Vucciria o anche del Giambellino.